

CAMERA DEI DEPUTATI N. 2946

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

CALVI, ZANIBELLI, GITTI, COLASANTO, SCALIA, COLLEONI

Annunziata il 7 giugno 1957

Modifica alla legge 6 agosto 1954, n. 858, riguardante le qualifiche del personale dei pubblici servizi di trasporto in concessione

ONOREVOLI COLLEGHI! — La presente proposta di legge che viene sottoposta alla approvazione del Parlamento, ha lo scopo di rendere un giusto riconoscimento ad una categoria di lavoratori che, per il grado di responsabilità che ad essa incombe nell'espletamento del pubblico servizio alla stessa affidato, si ritiene possa essere da tutti condiviso.

Si tratta dei « guidatori di filobus » i quali, prima della entrata in vigore della legge 6 agosto 1954, n. 858, per effetto delle norme corporative in vigore, nelle aziende ferrotramviaria del Nord d'Italia, già erano parificati agli autisti di linea.

La legge già citata (6 agosto 1954, n. 858) inquadrando questa categoria alla classe 8ª categoria *D*, con i guidatori tramviari, mentre gli autisti di linea venivano collocati alla classe 7ª-bis categoria *D-a*, ha creato fra le due categorie, prima parificate, una disparità giuridica ed economica che non trova nessuna giustificazione.

Il legislatore ha erroneamente ritenuto di potere equiparare il guidatore di filobus al guidatore tramviario, non tenendo conto del precedente normativo sopracitato e delle notevoli differenze tecniche che esistono fra i due tipi di guida. Ciò ha dato luogo ad un grave e giustificato malcontento tra i guidatori

di filobus che si è manifestato con alterne agitazioni alle quali solo un equo provvedimento legislativo, che modifichi la situazione in atto, potrà porre termine.

Tra le ragioni tecniche che avvalorano la richiesta contenuta nella presente, e che già avevano fatto equiparare il guidatore di filobus all'autista di linea, nelle citate norme corporative, collocandolo nella classe immediatamente superiore a quella del guidatore tramviario, le principali sono le seguenti:

1º) la diversa aderenza del pneumatico sulla strada rispetto a quella del cerchione sulla rotaia;

2º) il maggiore coefficiente di trazione che è pari a quello dei veicoli automobilistici;

3º) la diversità nella condotta della vettura che, dovendo inserirsi nella corrente di tutti gli altri veicoli, deve adattarsi alla continua variazione della velocità di questi, assai più di quanto non lo debbono le tramvie cui le norme di circolazione vigenti assicurano una situazione di privilegio rispetto agli altri veicoli;

4º) la diversa disposizione degli organi di comando azionati, di regola, a mano nelle tramvie, con i piedi nelle filovie essendo le mani del guidatore impegnate, come negli autobus, all'azionamento del volante di guida;

5°) la potenza dei motori che è assai più elevata rispetto a quelli delle tramvie e ciò a causa del maggiore coefficiente di trazione e della necessità di disporre di accelerazioni frequenti ed elevate;

6°) il frequente spostamento del veicolo non obbligato ai binari.

Ai suddetti motivi di ordine tecnico e di diritto, che postulano la richiesta dei guidatori di filobus, se ne aggiunge un'altra, nello

stesso interesse delle aziende ferrotramviarie aventi necessità di adibire i guidatori (in possesso della doppia abilitazione) alternativamente su ambedue i tipi di veicoli: autobus e filobus.

Per le ragioni sovraesposte si rende quindi necessaria una sollecita modifica della legge 6 agosto 1954, n. 858 che porti all'inquadramento del guidatore di filobus nella classe 7^{a-bis} categoria *D-a*.

PROPOSTA DI LEGGE

ARTICOLO UNICO.

Nella tabella *B* allegata alla legge 6 agosto 1954, n. 858, la classe 7^{a-bis} categoria *D-a*, è modificata come segue:

« Capilinea, guidatore scelto, autista di linea, guidatore filoviario, operaio di 2^a classe scelto ».

Nella classe 8^a, categoria *D* è soppressa la qualifica di « guidatore filoviario ».